



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DLGS 231/01**



INDICE

INDICE	2
PARTE GENERALE	4
I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.1. Quadro normativo.....	5
1.2. Tipologia di reati disciplinati	5
1.3. Le sanzioni e i delitti tentati	22
1.4. Autori del reato	23
1.5. Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa	23
II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	25
2.1. Adozione del Modello	25
2.2. Finalità e caratteristiche generali del Modello.....	26
2.3. Struttura del Modello.....	28
2.4. Modifiche e integrazioni del Modello	29
3.1. Requisiti del Comitato di Vigilanza - Nomina	30
3.2. Ineleggibilità	31
3.3. Funzioni e poteri del CDV.....	31
3.4. Flussi informativi nei confronti del CdV.....	33
3.5. Gestione.....	34
IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	36
4.1. Formazione ed informativa alle parti interessate.....	36
V. SISTEMA DISCIPLINARE	37
5.1. Principi generali	37
5.2. Personale dipendente.....	37
5.3. Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci.....	38
5.4. Misure nei confronti di Consulenti, Collaboratori, Agenti, Partners e Fornitori	
39	
VI. VERIFICHE PERIODICHE	40
PARTE SPECIALE.....	41
VII. LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO.....	42
7.1. I destinatari	42
7.2. Le fattispecie di reato.....	42
7.3. Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio.	42



Elenco Allegati al Modello

- All. I Elenco figure apicali
- All. I bis Organigramma
- All. II Codice Etico
- All. II bis Sistema Disciplinare
- All. III Analisi dei rischi e Relazione integrativa
- All. IV Categorie di illeciti
- All. V Procedura di Comunicazione CDV
- All. VI Regolamento CDV

- Altri Manuali e relative procedure (Manuale Qualità, DVR, procedure di Gestione Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ai sensi del T.U. 81/2008, procedure ambientali, DPS, etc) e regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale.



PARTE GENERALE

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il D.Lgs 231 ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Infatti, fino all'introduzione del D.Lgs 231, l'art. 27 della Costituzione, il quale recita che “la responsabilità penale è personale”, impediva che detta responsabilità potesse investire le organizzazioni in quanto persone giuridiche.

Oggi, dopo l'introduzione di tale decreto, anche le persone giuridiche sono soggette a responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il contenuto dell'art. 27 della Costituzione ha solo impedito che tale decreto potesse qualificare espressamente tale responsabilità come “penale”, relegandola così alla qualifica di “responsabilità amministrativa”, anche se, nella sostanza, il modello cui ricondurre la nuova disciplina è penale.

Il Decreto prevede, infatti, a carico dell'impresa, a seguito della commissione di specifici reati, una responsabilità amministrativa, da cui discendono sanzioni di carattere pecuniario e/o interdittivo, in relazione alla gravità dei reati commessi.

Secondo la nuova disciplina, le organizzazioni possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, qualora i reati siano commessi da soggetti che si trovano in posizione apicale (propri amministratori, dirigenti) o sottoposti (dipendenti o terzi mandatari) e qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Impresa stessa.

1.2 Tipologia di reati disciplinati

Le tipologie di reati che il decreto 231/2001 disciplina sono:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001)

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea.

(Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta).

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione europea.

(Tale reato si configura in caso di ottenimento, senza diritto e mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea).

Art. 317 c.p. Concussione.

(Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute).

Art. 318-319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio.

(E' l'ipotesi di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti del suo ufficio -dovuti o contrari ai suoi doveri- con vantaggio in favore del corruttore).

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari.

(E' l'ipotesi in cui il reato di corruzione sia posto in essere da una parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico).

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

(E' l'ipotesi della c.d. concussione per induzione, che sanziona salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In questi casi, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.).

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

(La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli).

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

(La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto).

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

(In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche).

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
(Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi).

- Delitti informatici e di illecito trattamento dei dati (Art. 24 bis D.Lgs 231/2001)
Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.
(Falsificazioni in documenti informatici).
Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
(Introduzione o permanenza abusiva in sistemi informatici o telematici protetti, ossia "intrusione" da parte di un soggetto appartenente all'organizzazione della società in un sistema informatico violandone le misure di sicurezza e l'autorizzazione concessagli per l'accesso, a prescindere dalla tipologia di dati ivi esistenti, es. hacker).
Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
(Procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, es. cards).
Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
(Diffusione, comunicazione o consegna di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque ad alterare il loro funzionamento, es. introduzione virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche).
Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
(Intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni, e rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte).
Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
(Installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione di comunicazioni telematiche o informatiche).
Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
(Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui).
Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.
(Commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).
Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

(Condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici).

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

(Condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.
(E' una nuova fattispecie di frode informatica, commessa da colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs 231/2001)

Art. 416 c.p. (escluso comma 6) Associazione per delinquere.

(Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa).

Art. 416, comma 6 c.p. Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998.

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso.

(L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto).

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.

(La condotta di reato consiste nell'ottenere la promessa di voti dietro erogazione di denaro, avvalendosi dell'intimidazione o della prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale).

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.

(Il reato si perfeziona ogniqualvolta vi sia una privazione della libertà personale altrui per conseguire un ingiusto profitto).

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

(La condotta è quella descritta all'art. 416 c.p., con la specifica finalità di attuare o partecipare ad un traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Art. 407, c. 2, lett.a), n.5, c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs 231/2001).
Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
(La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore).
Art. 454 c.p. Alterazione di monete.
Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate.
(Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore).
Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
(E' la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede).
Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
(Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati).
Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
(Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto).
Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
(La fattispecie *de quo* punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata).
Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
(Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo falsi).
Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.
(Oggetto materiale del reato sono marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, e brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri. Le condotte di reato consistono nella contraffazione o alterazione o nell'uso dei medesimi segni contraffatti o alterati).
Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
(La norma, rispetto al precedente articolo, punisce due condotte: introduzione nello Stato italiano di prodotti con segni falsi e commercio dei medesimi prodotti).
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis-1 D.Lgs 231/2001)
Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.
(Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso di mezzi fraudolenti finalizzati alla turbativa).

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

(La condotta materiale consiste nella consegna di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità).

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze non genuine come genuine.

(La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio: esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore ecc.).

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

(La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur se non contraffatti, sono idonei ad indurre in errore i consumatori).

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

(La condotta punita è la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale di cui sia a conoscenza. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione dei beni citati, al fine di ricavarne un profitto).

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

(L'art. 517 quater c.p. punisce la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o di indicazioni di origine di prodotti agroalimentari. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione di prodotti agroalimentari con le citate indicazioni contraffatte, al fine di ricavarne un profitto).

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

(La norma mira a sanzionare quelle forme tipiche di intimidazione che, nell'ambiente della criminalità organizzata mafiosa, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque, a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti).

- Reati societari (Art. 25 ter D.Lgs 231/2001)

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

(Questo reato si realizza mediante l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'intenzione di ingannare i soci o il

pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge).

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione.

(Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto).

Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

(La condotta criminosa si sostanzia nell'impedire, od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione).

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

(La condotta di reato si sostanzia nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale).

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.

(Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite).

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

(Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge).

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

(Le operazioni di cui al reato in questione consistono in riduzioni di capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, che, poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionano danno ai creditori stessi).

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

(Il reato punisce la violazione degli obblighi di comunicazione e trasparenza ex art. 2391 c. 1 c.c. degli amministratori o componenti i consigli di gestione di società con titoli quotati in borsa. Il reato sussiste però solo se dalla violazione siano derivati danni alla società od a terzi).

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

(Le condotte, ascrivibili ad amministratori e soci conferenti, sono di tre tipi: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della società).

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

(E' un reato proprio dei liquidatori che, cagionano danno ai creditori, ripartendo i beni sociali tra i soci, prima della soddisfazione dei creditori stessi).

Art. 2635 c.3 c.c. Corruzione tra privati

(La fattispecie prevede la corruzione tra privati dal lato attivo del corruttore, e sanziona chi dà o promette utilità ai soggetti apicali o ai dipendenti delle imprese e ha come peculiarità quella di colpire anche le condotte di soggetti che non rivestono una specifica posizione nell'ambito della società.)

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

(L'influenza *de quo* è la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto).

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

(La fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari).

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

(Con tale fattispecie sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima).

Art. 173 bis D.lgs. 58/1998. Falso in prospetto.

(La norma punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari).

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (Art. 25 quater D.Lgs 231/2001).

(La categoria in questione fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, con un rinvio non tassativo. La condotta può realizzarsi in diversi modi, ad esempio tramite il finanziamento, anche indiretto, di organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater-1 D.Lgs 231/2001).

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

- Reati contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies D.Lgs 231/2001).
Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.
(Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa).
Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.
(Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favorimento /sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni).
Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.
(Rientrano in tale reato: lo sfruttamento di minori a fini pornografici; il commercio, la distribuzione, la divulgazione, la pubblicizzazione, la cessione di materiale pedopornografico con qualsiasi mezzo, anche a titolo gratuito).
Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.
(E' la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico).
Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.
(Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione hanno ad oggetto immagini virtuali).
Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
(Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile).
Art. 601 c.p. Tratta di persone.
(Tratta di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.).
Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi
(Acquisto o alienazione di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.).
- Abusi di mercato (Art. 25 sexies D.Lgs 231/2001).
Art. 184 D.lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate.
(Le condotte criminose possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri).
Art. 185 D.lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato.
(Il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero con lo svolgimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari).
Art. 187bis D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate.

Art. 187ter D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato.

- Omicidio colposo e lesioni colpose grave e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25 septies D.Lgs 231/2001).
Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
(La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).
Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
(L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25 octies D.Lgs 231/2001).
Art. 648 c.p. Ricettazione.
(Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare).
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.
(Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei suddetti valori).
Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
(E' un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs 231/2001).
Art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis, Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.
Art. 171, l. 633/1941 comma 3, Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.
(La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette. E' prevista un'aggravante in caso di: opere altrui non pubbliche; usurpazione della paternità dell'opera; deformazione, mutilazione o

modificazione dell'opera, purchè tali condotte offendano l'onore e la reputazione dell'autore).

Art. 171-bis l. 633/1941 comma1, Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

Art. 171-bis l. 633/1941 c. 2, Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

(La norma punisce due tipologie di condotte: a) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; b) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati).

Art. 171-ter l. 633/1941, Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

(Il reato sussiste se la condotta descritta è posta in essere per un uso non personale).

Art. 171-septies l. 633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

(La norma punisce: a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2).

Art. 171-octies l. 633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies D.Lgs 231/2001).

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

(L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere).

- Reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs 231/2001 -D.Lgs 121, 7 luglio 2011)

TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI SELVATICHE PROTETTE.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

TUTELA HABITAT.

Art. 733-bis c.p Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

ACQUA.

D.Lgs 152/06, art. 137 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili.

- Art. 137 c. 2: Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.
- Art. 137, c.3: Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.
- Art. 137, c.5, primo periodo: Scarico di acque reflue industriali con

superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 al medesimo decreto ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'autorità competente.

- Art. 137, c.5, secondo periodo: scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006.
- Art. 137, c.11: Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
- Art. 137, c. 13: Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in forza delle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

RIFIUTI.

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

- Art. 256, c.1, lett. a): attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- Art. 256, c.1, lett. b): attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- Art. 256 c.3, primo periodo: realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione.
- Art. 256, c.3, secondo periodo: realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione.
- Art. 256, c. 4: inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- Art. 256, c. 5: attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione.
- Art. 256, c. 6, primo periodo: effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

D.Lgs 152/06, art. 257- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee.

- Art. 257, c.1: Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di

contaminare un sito.

- Art. 257, c.2: omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

- Art. 258, c.4, secondo periodo: predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti.

D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

- Art. 260, c.1: Attività organizzata, finalizzata al traffico illecito di rifiuti.
- Art. 260, c.2: Attività organizzata, finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

D.Lgs 152/06, art. 260-bis - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI.

ATMOSFERA.

D.Lgs 152/06, art. 279, c.5 – Emissioni in atmosfera.

Emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE.

L. 150/92, art. 1, c.1

- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;
- inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato; □- utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;
- trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; □- commercio di piante (tra quelle elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n.

939/97;

- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione.

L. 150/92, art. 1, c.2

Comportamento recidivo rispetto alle condotte specificamente indicate, all'art. 1 c.1.

L. 150/92, art. 2, c. 1.

- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegato B e C del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;
- Inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari sopra richiamati e specificate nella licenza o nel certificato;
- Utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;
- Trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; □- commercio di piante (tra quelle elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97; - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Reg. (CE) n.338/97.

L. 150/92, art. 2, c. 2.

Comportamento recidivo rispetto alle condotte specificamente indicate, all'art. 2 c.1.

L. 150/92, art. 6, c. 4.

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

L. 150/92, art. 3 bis, c. 1.

- Falsificazione o alterazione di certificati o licenze;
- False dichiarazioni o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza;
- Utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza autorizzazione;
- omessa o falsa notifica all'importatore.

TUTELA OZONO.

L. 549/93, art. 3, c.6.

Autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal REG. CE n. 3093/94.

INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI.

D.Lgs. 202/07, art. 8, c. 1 e 2 - Inquinamento doloso dei mari.

Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78; aggravante in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

D.Lgs. 202/07, art. 9, c.1 e 2 - Inquinamento colposo dei mari.

Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78; aggravante in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs 231/2001 il "attuazione della direttiva 2009/52/ce che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui alterzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

- Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146)
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

(Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa).

Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso.

(L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, i concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto).

Art. 292 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

(Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 291 bis DPR 23 gennaio 1973, n. 43).

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

(Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).

Art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

(L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere).

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.

(La condotta consiste nell'aiutare taluno ad eludere investigazioni e ricerche dell'Autorità, nell'ambito di un reato punito con la reclusione).

N.B Il reato transnazionale è quello punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

Il nuovo regime della responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche ha, quindi, mutuato i principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs 231/01, tuttavia, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora quest'ultimo dimostri *a) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di Organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati nel Decreto, i cui principi possono essere rinvenuti, tra l'altro, nelle linee guida/codici di comportamenti predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti (cfr. art. 6, comma 3, del Decreto) e b) che sia stato istituito, all'interno dell'Ente stesso, un organismo di vigilanza e di controllo (di seguito, in forma abbreviata, "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di verificare il funzionamento, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello stesso.*

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'amnistia. Inoltre, la responsabilità amministrativa dell'Ente investe, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Viceversa, l'Ente, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3. Le sanzioni e i delitti tentati

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria, commisurata per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la pubblicazione della condanna che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione amministrativa, e la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

1.4. Autori del reato

Secondo l'articolo 5 del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo. Vi sono, inoltre, ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente, fra cui è ipotizzabile la figura dell'amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano o tiranno che essendo detentore della quasi totalità delle azioni o quote, sarebbe in grado di orientare la politica d'impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione "apicale"; tale estensione evita di lasciare ampi ed ingiustificati spazi di impunità, con preordinati "scaricamenti verso il basso" di detta responsabilità.

1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione "apicale", l'Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (dunque l'onere probatorio fa capo allo stesso) che:

- i. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, il Modello;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato all'OdV;
- iii. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- iv. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.



Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, viceversa, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'Ente a tali attività, fermo restando che la responsabilità dell'Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello.



II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1. Adozione del Modello

MAIE Spa (di seguito anche la “Società”) ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto.

Il modello si ispira alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001” emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, e aggiornate al 31 marzo 2008.

A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, MAIE SpA ritiene che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello stesso non solo consenta di beneficiare dell’esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, ma possa migliorare la Governance societaria oltre che l’intera organizzazione ed il Sistema di Controllo Interno, limitando il rischio di commissione dei reati all’interno della società medesima.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l’altro, nella convinzione che l’adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Società e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, amministratori, fornitori, partners e collaboratori) affinché seguano nell’espletamento delle proprie attività in e/o con MAIE, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data xx xx 2014, il Codice Etico ed il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001. V’è da dire che la società aveva già adottato un Codice Etico e un Modello Organizzativo nella seduta del 20 aprile 2009 e di concerto a ciò il Consiglio d’Amministrazione ha nominato un organismo di vigilanza collegiale composto da tre membri esterni (Comitato di Vigilanza o CdV) coadiuvato da un membro interno, il responsabile dell’ufficio Qualità, Ambiente, Sicurezza e Facility, con la funzione di rapportarsi con l’OdV e garantire continuità d’azione e il flusso di comunicazioni necessari tra MAIE e il CdV stesso. Tale organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.

Sulla base di queste premesse, detto Organismo ritenendo il precedente modello non conforme, a fronte delle modifiche societarie e normative intervenute dal 2009 ad oggi e che hanno comportato l’introduzione nel D.Lgs. 231/01 di nuove categorie di reato, avvalendosi dei poteri di iniziativa attribuitigli ai sensi del D. Lgs. 231/01, ha chiesto ed ottenuto che la società si conformasse alle nuove esigenze, così come rappresentate, adottando un nuovo Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e che provvedesse all’aggiornamento del Codice Etico .

Per attuare ciò in precedenza era stato costituito un team di lavoro con il compito di redigere il Modello di Organizzazione e Gestione, svolgere le attività necessarie alla valutazione ed analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/01.

2.2 Finalità e caratteristiche generali del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- fornisce indicazioni sui contenuti del decreto legislativo, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti, per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello organizzativo volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di MAIE la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi della Società (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da MAIE in quanto contrari alle disposizioni di legge ed ai principi cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interni, indirizzati in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Il presente documento ha per oggetto:

- a) i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal decreto;
 - il modello di organizzazione e gestione a tutela dell'Ente;
 - i principi e requisiti del sistema dei controlli;
 - l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
 - le modalità di comunicazione e formazione;



- il sistema sanzionatorio.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto sociale, i principi di gestione e amministrazione e la struttura organizzativa societaria, e fa riferimento al sistema di controllo interno in essere.

Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c.2 e c.3, del D.Lgs. n. 231/2001; in particolare, sono state:

- individuate ed isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni dell'ente al fine di prevenire i reati-presupposto;
- introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali, ed in particolare di quelle finanziarie, al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.

La valutazione dei rischi è stata svolta attraverso incontri con il Direttore Generale, oltre che con interviste ai Responsabili di Area.

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle aree aziendali a rischio, si è preliminarmente effettuata la mappatura dei macroprocessi aziendali attraverso una verifica, da parte dei consulenti, dell'assetto organizzativo, delle prassi aziendali presenti in azienda e della documentazione interna, costituita da:

- Statuto sociale;
- Organigramma aziendale;
- Deleghe e procure formalizzate;
- Visura camerale;
- Sistema di Gestione Aziendale e procedure aziendali ad esso annesse;
- DPS;
- DVR e altri documenti relativi al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro;
- Elenco autorizzazioni Ambientali e non;
- Elenco norme, leggi, atti amministrativi, direttive regionali ecc;
- Elenco cause legali pendenti

I responsabili aziendali (process owner) coinvolti nei processi aziendali che sono risultati essere a rischio, come indicato nel documento "Analisi dei rischi 231" (All. III al Modello), sono risultati i seguenti:

- Consiglio di Amministrazione;



- Presidenza;
- Direttore Generale;
- Amministrazione, Finanza, Controllo, IT, Personale;
- Assistenza Tecnica e Pianificazione Allestimenti;
- Vendite e Marketing;
- Responsabile Qualità, Sicurezza, Ambiente e Facility ;

Per ogni processo sensibile sono stati identificati uno o più responsabili, soprattutto quelli aventi contatti con la pubblica amministrazione e, in alcuni casi, potere di spesa.

Con la mappa delle figure apicali (All. I) si è provveduto ad individuare quei soggetti che all'interno di MAIE rappresentano, stante il rapporto di immedesimazione organica, la volontà della Società in tutti i suoi rapporti esterni: legali rappresentanti, Presidente, Amministratori, Consiglieri e Direttore Generale.

Tali soggetti, assieme a coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo della Società stesso, risultano essere infatti i più esposti, in virtù del ruolo ricoperto, ai rischi/reato che il modello organizzativo si propone di prevenire.

Si rinvia, a tale proposito all'All. III al Modello (Analisi dei rischi 231) al fine di esaminare in modo puntuale le aree analizzate, il livello di rischio riscontrato e le azioni intraprese.

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, la Società potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

2.3. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una prima parte di carattere generale, in cui sono riportati i profili normativi del Decreto, le componenti essenziali del Modello, tra cui il Comitato di Vigilanza, il sistema sanzionatorio per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso (di seguito la "Parte Generale") e da una parte speciale.

Sono parte integrante del modello e ne costituiscono documenti integranti:

- All. I Elenco figure apicali
- All. I bis Organigramma
- All. II Codice Etico



- All. II bis Sistema Sanzionatorio
- All. III Analisi dei rischi e Relazione integrativa
- All. IV Categorie di illeciti
- All. V Procedura di Comunicazione CDV
- All. VI Regolamento CDV
- Altri Manuali e relative procedure (Manuale Qualità, DVR, procedure di Gestione Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ai sensi del T.U. 81/2008, procedure ambientali, DPS, etc) e regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale.

La scelta di inserire le parti più operative nella forma di allegati al Modello è stata compiuta per agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo. Essendo gli allegati documenti operativi e soggetti a revisione costante un loro aggiornamento non richiede la revisione dell'intero modello ed una formale approvazione del CdA ma una delibera del C.d.V., previa approvazione dei contenuti da parte della Direzione Aziendale.

2.4. Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, su indicazione scritta da parte del C.d.V.

III. Comitato di Vigilanza (CDV) e suo regolamento

Per lo svolgimento della propria attività, il CDV si è dotato di un apposito regolamento conforme allo standard come di seguito esposto e riportato nell'All. VI.

3.1. Requisiti del Comitato di Vigilanza - Nomina

Secondo le prescrizioni del Decreto, le caratteristiche e i requisiti del Comitato di Vigilanza, denominato per la MAIE SPA "Comitato di Vigilanza" (CDV), sono: (i) autonomia; (ii) indipendenza; (iii) professionalità e (iv) continuità d'azione.

L'autonomia e l'indipendenza si possono ottenere garantendo al CDV una indipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo un'attività di *reporting* al vertice aziendale.

I membri che ne fanno parte non devono svolgere mansioni operative nella Società né essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali della stessa che saranno poi oggetto di controllo da parte del CDV.

Inoltre il CDV deve essere composto da professionisti in possesso di specifiche competenze tecnico professionali (di indagine e di ispezione) adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere.

Con riferimento, infine, alla continuità d'azione, il CDV deve lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello, con necessari poteri di indagine e curare l'attuazione del Modello, assicurandone l'opportuno aggiornamento.

Il CDV, dopo la nomina da parte del CDA, resta in carica, quantomeno, fino alla scadenza del mandato del CDA che lo ha nominato e, successivamente, nel caso in cui non venga nominato un altro CDV, fino a revoca o a nuova nomina di altro CDV. Il CDV è, comunque, sempre rinnovabile.

La cessazione dalla carica di uno dei componenti del CDV non comporterà la decadenza dell'intero CDV ed implicherà solo la nomina del componente da sostituire.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni del CDV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal *budget*, della collaborazione di altre funzioni di direzione della Società che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

Il CDV ed i suoi componenti saranno dotati di una copertura assicurativa per responsabilità civile, per danni sia verso la Società, che verso terzi, che per spese legali anche di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori della Società e con esclusione del diritto di rivalsa, a cura e spese della Società stessa.

3.2 Ineleggibilità

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza del Comitato di Vigilanza e delle risorse umane allo stesso dedicate: (i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nel Decreto; (ii) la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri del CDV e la nomina di un Comitato di Vigilanza ad interim.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento del Comitato di Vigilanza sulla base di esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri del CDV potrà avvenire solo per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione della MAIE Spa, attesa la sussistenza dei requisiti richiesti dal Decreto, nella seduta del 20/04/2009 ha deliberato di affidare tale compito ad organo collegiale costituito ad hoc, composto da tre membri, professionisti indipendenti esterni, individuati secondo il seguente criterio: i) il Presidente, nella figura del Dott. Afro Stecchezzi; ii) due consiglieri, nelle figure dell'Avv. Pietro Cottignola e del Rag. Mario Longhi.

3.3 Funzioni e poteri del CDV

Al CDV è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare: sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nella "Parte Speciale" in relazione alle diverse tipologie di reato previste nel Decreto; sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di reati di cui al Decreto; sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine il CDV ha, tra l'altro, il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa

- interna necessaria al fine del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso CDV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
 - coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, il CDV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Al CDV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di reato;
 - controllare l'effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello. In particolare al CDV devono essere messi a disposizione tutti i dati possibili al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
 - condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
 - delegare proprie attività, anche ispettive, ad uno o più dei suoi componenti nonché a soggetti esterni, che dovranno riferire per iscritto al CDV stesso;
 - avvalersi dell'ausilio di uno o più segretari selezionati fra il personale interno o fra professionisti esterni alla Società, con il compito di: convocare il CDV a richiesta dei soggetti indicati nel presente Regolamento, redigere bozze dei verbali da sottoporre all'approvazione del CDV, accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, affiancare il CDV in tutte le attività necessarie al miglior espletamento delle sue funzioni;
 - verificare che gli elementi previsti dal Modello (adozione clausole standard, espletamento di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
 - coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.).

In relazione a quanto sopra, sono assegnate al CDV due linee di reporting: la prima su base continuativa, direttamente con il Presidente/Vicepresidente e il Direttore Generale; la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nell'ambito della quale predispone un rapporto sull'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, etc.), nonché segnala eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Il CDV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e dalle rispettive Presidenze, o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, il CDV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Inoltre, alla notizia di violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il CDV informa il Collegio Sindacale e tutti gli altri amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni; ove la violazione del Modello venisse commessa da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, il CDV ne informa tutti i sindaci ed il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

3.4 Flussi informativi nei confronti del CdV

Il Comitato di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della MAIE Spa ai sensi del Decreto 231.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società devono essere inviate al CDV;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o il Comitato di Vigilanza (con disposizione del Comitato di Vigilanza saranno istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e di informazioni);
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. Il CDV agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Un elenco indicativo delle informative da far pervenire all'O.d.V. e dei canali utilizzabili viene descritto in modo puntuale in apposita procedura di comunicazione che l'Organismo stesso provvede ad adottare nella prima seduta di insediamento.

Le segnalazioni acquisite dal CDV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri del CDV. Il Comitato di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore



della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose sopra indicate, devono essere trasmesse al CDV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche per reati estranei al Decreto 231, nei confronti di dipendenti, amministratori, collaboratori, partner della Società, ovvero anche di ignoti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 e del relativo Modello adottato dalla MAIE Spa;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti o delle archiviazioni di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Obblighi di informativa relativi al sistema delle deleghe/procure

Al Comitato di Vigilanza deve, infine, essere comunicato il sistema delle deleghe /procure adottato dalla MAIE Spa ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

Un elenco indicativo delle informative da far pervenire al CDV e dei canali utilizzabili viene descritto in modo puntuale in apposita procedura di comunicazione che il Comitato stesso provvede ad adottare nella prima seduta di insediamento.

3.5 Gestione

Il CDV per svolgere al meglio i propri compiti dovrà convocarsi periodicamente ed in modo continuativo. In particolare il CDV si riunirà con cadenza almeno bimestrale, salvo diverse esigenze.

Alle riunioni parteciperà anche il Direttore Generale della Società Dott. Antonio Conte, salvo l'ipotesi in cui il CDV debba discutere di criticità, segnalazioni problematiche inerenti la posizione dello stesso Direttore o di attività di sua pertinenza.

Il CDV potrà convocarsi in forma straordinaria anche su richiesta specifica del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, su richiesta di un suo membro a seguito di particolari urgenze, o su richiesta del Direttore Generale.

Le convocazioni devono avvenire in forma scritta e contenere l'ordine del giorno della riunione stilato in maniera concordata tra i membri del CDV o proposto dalla Presidenza del CDV stesso.

Le convocazioni devono essere inviate via posta elettronica o fax almeno tre giorni prima ai membri del CDV e al Direttore Generale, salvo preventivo diverso accordo, e per conoscenza sono inviate anche alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione e alla Presidenza del Collegio Sindacale.

L'attività svolta durante le riunioni del CDV viene registrata e formalizzata tramite verbali approvati entro la successiva riunione.

Tutti i verbali approvati sono conservati presso la sede aziendale unitamente a tutta la documentazione necessaria a dare evidenza oggettiva dell'attività del CDV.

Le decisioni all'interno del CDV sono prese a maggioranza e quindi trasmesse alle direzioni aziendali e per conoscenza alla Direzione Generale, alla Presidenza del Consiglio d'Amministrazione e alla Presidenza del Collegio Sindacale.

Il CDV deve relazionare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale sulla propria attività. Tali relazioni dovranno avere una frequenza almeno annuale. In particolare, il CDV predisporrà la relazione al Collegio Sindacale e al CDA all'incirca intorno al mese di gennaio, dopo un apposito incontro con la Società di Revisione o di Controllo contabile, e comunque prima della redazione del bilancio da parte del CDA; una seconda relazione andrà presentata intorno al mese di giugno a CDA e Collegio Sindacale per relazionare sull'andamento generale del Modello.

Le relazioni saranno redatte dalla Presidenza del CDV ed approvate dal CDV in forma collegiale in una specifica riunione.

Altri report sull'attività del CDV potranno essere redatti su specifica richiesta del Direttore Generale, del CDA, del Collegio Sindacale e delle rispettive Presidenze.

A sua volta il CDV in caso ne ravvisi la necessità o l'urgenza potrà richiedere di relazionare al Consiglio d'Amministrazione, al Collegio Sindacale, e alle rispettive Presidenze.

IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Formazione ed informativa alle parti interessate

MAIE Spa promuove attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione delle Risorse Umane e l'Ufficio Qualità gestisce in cooperazione con il CDV, la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momento informativo di un'ora, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; *e-mail* di aggiornamento.
- Altro personale: momento informativo di un'ora, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; invio cartaceo del codice etico unitamente alla busta paga raccolta firma per ricezione/accettazione; *e-mail* di aggiornamento.
- Amministratori: viene consegnato il modello e il demo informativo/formativo esplicativo sulla sua applicazione.
- Fornitori/Partners/Collaboratori/Agenti: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione di modello organizzativo e del codice di etico (resi disponibili nel sito internet aziendale) e che il rispetto dello stesso sarà clausola indispensabile per la continuazione del rapporto.
- I soci : saranno informati dell'adozione del modello e saranno invitati a prenderne visione.
- Clienti/Utenti: potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite il sito internet aziendale, inoltre saranno affisse specifiche segnalazioni negli appositi spazi presso le sedi.

V. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

La violazione dei principi fissati nel codice di comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01, compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti, soci, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti di seguito, in modo adeguato e proporzionale.

Gli effetti della violazione del codice e dei protocolli interni di cui al Modello 231/01 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la MAIE S.p.A.

5.2 *Personale dipendente*

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il personale è tenuto ad osservare sono disciplinate dalla Società e disponibili sulla intranet aziendale, alla quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun dipendente.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello e dal Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari.

- **Dipendenti con qualifica non dirigenziale**



In caso di violazione accertata del Modello o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01 ad opera di uno o più dipendenti della Società, il Comitato di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, al Direttore del Personale, il quale potrà avviare un procedimento disciplinare secondo quanto previsto dai CCNL e dal Sistema sanzionatorio previsto nel Codice Etico.

Decorsi i termini a difesa del collaboratore, l'eventuale provvedimento sarà comminato in maniera tempestiva ed ispirandosi ai criteri di:

- *gradualità* della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;
- *proporzionalità* fra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

La recidiva costituisce aggravante nel valutare la sanzione.

- **Dirigenti**

In caso di violazione accertata del codice o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01 ad opera di uno o più dirigenti della Società, il Comitato di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, al Presidente del CDA il quale potrà chiedere gli opportuni chiarimenti al/ai dirigenti per via scritta entro 7 giorni da quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 cod.civ. - giusta causa - o ex art. 2118 - giustificato motivo soggettivo - il Presidente del CDA o il Direttore Generale ne dovrà dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a prendere le opportune misure.

- **Dirigenti in posizioni apicale**

Il Comitato di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori della notizia di una avvenuta violazione del Codice Etico commessa da parte del Direttore generale. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio Sindacale, procederà agli opportuni provvedimenti

5.3 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

- **Amministratori**

Il Comitato di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori della notizia di una avvenuta violazione del Codice Etico commessa da parte di uno o più amministratori. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio Sindacale, procederà agli opportuni provvedimenti.



- **Sindaci**

Il Comitato di Vigilanza dovrà informare tutti i Sindaci e il Consiglio di Amministrazione della notizia di una avvenuta violazione del Codice Etico commessa da parte di uno o più sindaci. Il Collegio Sindacale, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Consiglio di Amministrazione, procederà agli opportuni provvedimenti.

5.4 Misure nei confronti di Consulenti, Collaboratori, Agenti, Partners e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere da Consulenti, Partners, Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società.

VI. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dal CdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dal CdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (contestualmente al rapporto annuale predisposto dal CdV) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.



PARTE SPECIALE



VII. LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO

7.1 I destinatari

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di MAIE SpA, ossia dipendenti, collaboratori e amministratori, i quali sono tenuti, senza distinzioni o eccezioni, a osservare e a far rispettare i principi di seguito individuati.

Il Modello, nei suoi principi generali, si rivolge altresì a tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001.

A fronte di ciò, MAIE SpA promuove la più ampia diffusione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati per favorirne l'applicazione.

MAIE mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Modello stesso.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

7.2 Le fattispecie di reato.

L'elenco aggiornato delle fattispecie di reato e delle condotte rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 per MAIE SpA è contenuto nell'Allegato IV "Illeciti 231" a cui si rimanda.

7.3 Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio.

La mappatura dei processi sensibili e delle aree a maggiore rischiosità, e la descrizione degli strumenti di controllo preventivo già in atto (cfr. All. III Analisi dei rischi), ha portato alla definizione di ulteriori protocolli, necessari a garantire la prevenzione di condotte criminose da parte della società, ed in altri termini l'efficacia del modello.

In particolare, tale efficacia è garantita innanzitutto dal rigoroso rispetto di alcune regole generali:



- Diffusione e pieno rispetto del Codice Etico aziendale da parte di tutti gli operatori, amministratori, soci, collaboratori, partners, fornitori, ecc.;
- Predisposizione di un sistema organizzativo interno sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, dei poteri e delle funzioni;
- Gestione dei poteri autorizzativi e di firma, fondata sulla coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese; questa regola si traduce in un adeguato sistema di attribuzione delle procure: rivolte a soggetti interni dotati di autorità, con specifica descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, aggiornate, formalmente accettate, adeguatamente pubblicizzate;
- Comunicazione e diffusione del contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 di MAIE SpA in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;
- Formazione del personale sul contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 di MAIE SpA in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;
- Implementazione di eventuali procedure operative e di specifici canali informativi/autorizzativi, aggiuntivi a quelli già esistenti, e finalizzati a garantire la separazione di compiti e funzioni, la pluralità dei controlli di contenuto e di forma, la tracciabilità e la documentazione delle operazioni svolte;
- Previsione di un sistema di report costante all'Organismo di Vigilanza su determinate informazioni/operazioni sensibili, e attribuzione al suddetto organo dei necessari poteri di verifica, ispezione, controllo, proposta sanzionatoria.

A queste misure generali di contenimento del rischio si aggiungono alcuni protocolli speciali individuati per ciascuna area/processo sensibile e di seguito descritti.

(Un'analisi completa delle aree, dei reati configurabili e del rischio individuato è contenuta nell'All. III al Modello "Analisi dei rischi").

Viene data di seguito una sintesi di tale documento riassumendo quanto emerso per singola area aziendale.

La presente valutazione dei rischi aggiorna e sostituisce integralmente la precedente. E' stata svolta secondo la metodologia descritta sopra, partendo dal livello del rischio precedentemente individuato e valutando le ricadute sul Modello 231 delle modifiche organizzative apportate dalla società.

L'analisi è stata condotta individuando i processi, le aree sensibili ed i reati potenzialmente commissibili suddivisi per funzione.

- Consiglio di Amministrazione

E' necessario premettere che le attività tipicamente legate ad organi quali il Consiglio di Amministrazione e la Presidenza, sono caratterizzate da un rischio intrinseco all'attività stessa.

Buona parte dei reati societari idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dell'ente sono reati "propri", appunto di amministratori, direttori generali e liquidatori (indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili, formazione fittizia del capitale ecc...), in relazione al ruolo da questi ricoperto.

Per tale motivo il rischio intrinseco può essere ridotto, ma mai del tutto eliminato.

Un contributo alla corretta gestione del rischio è comunque dato dalla natura collegiale degli organi societari, che rappresenta di per sé una forma di autocontrollo. Ulteriori punti di controllo sono rappresentati dal:

- collegio sindacale, nominato dall'assemblea dei soci, quale organo di controllo della gestione societaria, con il principale compito di vigilare sull'attività e sull'amministrazione della società, nonché sul suo concreto funzionamento; il quale esercita altresì il controllo di legalità, in riferimento al rispetto della legge e dello statuto (art.2403 c.c.)
- società di revisione che ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. tenuta ad esercitare nelle S.p.A. la funzione di controllo contabile. Tra i compiti attribuiti dalla legge alla società di revisione vi è quello di verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili ed esprimere un giudizio sul bilancio stesso con apposita relazione. Inoltre può acquisire dagli amministratori le notizie e i documenti utili alla revisione, procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli.

Al fine di tenere sotto controllo quest'area sensibile, si è ritenuto di vincolare esplicitamente ed individualmente i componenti del CDA al rispetto del Codice Etico (All. II al Modello), che dedica alla loro attività individuale e collegiale un'intera sezione. E' opportuno precisare che detto Codice è un documento emanato dal Consiglio di Amministrazione stesso con una specifica delibera di approvazione ed

adozione, pertanto va da se che i consiglieri tutti sono tenuti ad osservarne i contenuti.

Inoltre, i singoli componenti del CDA si impegnano a sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, oppure, in caso di esistenza di tali conflitti, gli stessi si impegnano a chiarirne la natura al Comitato di Vigilanza.

A questo controllo generale e preventivo si aggiunga l'obbligo, comunque previsto nel Codice Etico e nella Procedura di Comunicazione (All. V al Modello), di intrattenere un canale di comunicazione costante con il Comitato di Vigilanza in relazione alla gestione dei rapporti con la PA, sia da parte dei singoli Amministratori sia da parte del CDA nella sua collegialità.

In particolare le attività tipiche del CDA caratterizzate da un maggior indice di rischiosità sono risultate le seguenti:

Gestione attività strumentali alla convocazione e deliberazione di assemblea; predisposizione di atti e documenti da presentare all'assemblea; predisposizione della bozza del progetto di bilancio da presentare in assemblea; pagamento di compensi ai soci.

I reati configurabili sono quelli di illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) e Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.), oltre alle seguenti ipotesi di reato Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

Gestione rapporti con organi sociali e soci nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti ex lege.

I reati configurabili sono quelli di impedito controllo ex art. 2625 c.c. e corruzione tra privati art. 2635 c.c.

Attribuzione procure/potere di rappresentanza/funzioni ai singoli amministratori

Tale attività espone al rischio di attribuzione di deleghe e procure senza adeguata pubblicità e specifico trasferimento di poteri coerenti, al fine di agevolare attività di mala gestio a vantaggio della società o a discapito dei soci o creditori.

Gestione rapporti con la società di revisione.

La società di revisione può incorrere nel reato di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni (art. 2624 c.c.). Per MAIE invece, può configurarsi l'ipotesi di impedito controllo (art. 2625 c.c.) e/o di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Delibera dei bilanci annuali per la presentazione e approvazione da parte dell'assemblea dei soci (Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.).

Anche se la vera funzione aziendale che partecipa attivamente all'elaborazione del bilancio è quella amministrativa, va ricordato che essa è mera detentrica dei saldi

contabili di fine anno, delle norme tecniche e dei c.d. principi contabili, nonché di tutte quella attività materiali prodromiche alla stesura del bilancio definitivo. Invero, l'organo formalmente responsabile dei documenti in questione ai sensi dell'art. 2423 c.c. è sempre il CDA nella sua collegialità. Pertanto, un'eventuale condivisione della falsità (se pur materialmente commessa ad un livello sottostante), o l'inserimento della stessa all'interno di un documento ufficiale o di una relazione sociale, rende senz'altro configurabile in capo al CDA (e dunque in capo alla Società) uno dei reati societari previsti dal D.lgs 231/2001 (false comunicazioni sociali, falso in prospetto ecc.). Pertanto, come attività di contenimento del rischio è stata prevista una dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite sottoscritta dai Responsabili di direzione dei settori coinvolti nelle chiusure contabili annuali, e una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Responsabile Amministrativo attestante la conformità della bozza di bilancio ai dati aziendali. A ciò si aggiunga la costante vigilanza del CDV che andrà informato preliminarmente del contenuto del bilancio attraverso uno specifico incontro, prima con il Collegio Sindacale e la Società di revisione/Controllo contabile, e poi con il CDA.

Le condotte di reato ipotizzabili consistono nell'esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari (Art. 2621 c.c. *False comunicazioni sociali*; Art. 2622 c.c. *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori*; Art. 2625 c.c. *Impedito controllo*; Art. 2629 c.c. *Operazioni in pregiudizio dei creditori*; Art. 2632 c.c. *Creazione fittizia di capitale*; art. 2635 c.c. *corruzione tra privati*).

Si tratta di reati propri, realizzabili da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori; gli amministratori, inoltre, potrebbero essere considerati responsabili per concorso con le figure aziendali deputate alla gestione contabile ed amministrativa.

Assunzione o nomina/risoluzione rapporto con dirigenti società

Tale attività espone la società al rischio di commissione di reati quali Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.), **Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)**, **Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)**. (una delle modalità di commissione del reato potrebbe essere ad es. Assunzione/licenziamento di personale gradito/non gradito alla PA.)

Gestione rapporti con autorità pubbliche di vigilanza.

I reato configurabili nella gestione di tali rapporti sono quelli di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) e Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.), **Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)**, **Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)**

Delibere aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari. La gestione economico-finanziaria di per sé espone il CDA e la MAIE Spa ad un rischio concreto di

commissione di diverse fattispecie di reato di cui al D.lgs 231/2001 (reati societari, creazione di fondi neri per attività corruttive; reati associativi).

Per quanto riguarda le delibere di competenza del CDA aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari, esiste un rischio intrinseco di realizzazione di fattispecie criminose previste e punite dal D.Lgs. n. 231/2001; a titolo esemplificativo e non esaustivo si possono citare:

-art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale (Formazione, aumento e rappresentazione di un capitale sociale fittizio: attribuzione di azioni/quote di valore complessivamente superiore all'entità del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni/quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione; sottoscrizione di contratti fittizi o non veritieri con società controllate o collegate);

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti (Restituzione illegittima, palese o simulata, dei conferimenti effettuati dai soci o liberazione di costoro dall'obbligo di eseguirli);

- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Riduzione illegittima del patrimonio sociale indisponibile, tramite: distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti; distribuzione di utili o acconti su utili destinati per legge a riserva; distribuzione di riserve indisponibili per legge);

- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili, tramite acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie fuori dei casi consentiti dalla legge);

- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori (Effettuazione di operazioni di riduzione capitale, fusione o scissione senza il rispetto delle tutele poste dalla legge a tutela dei creditori: pubblicità e termini dilatori funzionali a eventuali opposizioni);

- art. 2633 c.c. Agevolazione alla Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori;

- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati mediante dazione o premessa di denaro o altre utilità, compiono od emettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà

- Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p. ss).

Delibere di fusione ex artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter c.c.

Tale attività espone la società ad una serie di rischi quali: Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.); False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.); False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.); Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 640 c.p. truffa);. Impedito controllo (Art. 2625 c.c.), o, a seguito della dazione o premessa di denaro o altre utilità, compiono od emettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati)

Approvazione budget annuale.

L'approvazione del budget è di competenza del CDA. Le delibere in questione, come tutte le delibere economico-finanziarie, espongono astrattamente la società a rischio di commissione dei reati di Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc), False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622cc); tuttavia, il controllo della Funzione Amministrativa interna, del Direttore Generale e non ultimo del Collegio Sindacale e della Società di revisione, portano a qualificare come “basso” il livello di rischio.

Gestione contenziosi e accordi di transazione.

La gestione di tali attività espone la società al rischio di commissione reati contro la P.A. (quali Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.), **Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.), Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.),** e/o ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Gestione omaggi e sponsorizzazioni.

Tali attività risultano intrinsecamente dotate di un certo margine di rischiosità in quanto le stesse notoriamente rappresentano lo strumento per la realizzazione di attività corruttive di pubblici funzionarie o privati, o comunque un mezzo finalizzato ad ottenere trattamenti di favore da eventuali portatori di interesse, che oltrepassano le regole del mercato.

Analisi e pianificazione strategica della gestione economica, strategica e finanziaria in esecuzione del piano di continuità.

E' il rischio più rilevante emerso in sede di analisi delle attività del CDA.

Alcuni dei reati ipotizzabili sono i seguenti: False comunicazioni sociali (art. 2621 cc); False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622cc); Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio (art. 640 cp Truffa); (Impedito controllo art. 2625); Creazione fittizia di capitale (art. 2632 cc es. sopravvalutazione di un credito), **(Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati);** *Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione, Corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p.)*

Sono rischi intrinseci nell'esercizio delle funzioni del CDA come previsto da Statuto ed ex lege. Il rischio, non eliminabile, può essere tenuto sotto controllo solo attraverso l'attento esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza degli organi societari statutari e non (Assemblea dei soci, Collegio Sindacale, Commissario, ODV), e della Società di Revisione.

Delibere o mancate delibere ex D.Lgs 81/2008



Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro - es.D.lgs 81/08 e ss.mm.- (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

Gestione ambiente ex D.lgs. 152/2006.

I reati configurabili e le modalità di commissione degli stessi sono molteplici. Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione). False autocertificazioni circa il possesso di determinati requisiti per il rinnovo di licenze, autorizzazioni, etc (Art. 640, c.1 n.2 c.p. Truffa aggravata); Reati ambientali art. 137 D.Lgs. 152/06 in materia di scarico di acque reflue ad es senza autorizzazione, o con autorizzazione scaduta o sospesa, o in violazione delle prescrizioni autorizzative, o con superamento dei limiti fissati dall'autorità competente, o in violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee; art 256 D.Lgs. 152/2006 comma 1 gestione illecita di rifiuti non pericolosi, comma 2 gestione illecita di rifiuti pericolosi, comma 3/1 discarica abusiva; art. 256 comma 3/2 discarica abusiva per rifiuti pericolosi; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258 D.Lgs. 152/06 e reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) ex art. 260 bis D.Lgs. 152/06); ;Art. 192 T.U. 152/2006; art. 279 D.Lgs 152/2006 comma 5 Emissioni in atmosfera con superamento dei limiti, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria; Delitti di criminalità organizzata ad es associazione per delinquere art. 416 c.p., associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.

Il livello di rischio riscontrato per ciascuna attività è stato sempre medio-moderato, salvo che per le funzioni di analisi e pianificazione strategica della gestione economico-finanziaria nell'esecuzione del piano di continuità che evidenziano un rischio maggiore (medio-alto).

I protocolli di contenimento del rischio afferenti il CDA vengono riportati di seguito in modo aggregato:

- Diffusione Modello 231 e Codice Etico;
- Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sul D.Lgs. n. 231/2001 e sui relativi illeciti amministrativi, soprattutto in materia societaria;
- Sistema di deleghe e procure coerente, completo e adeguatamente pubblicizzato;
- Istituzione di riunioni periodiche tra CDA, Collegio sindacale, Società di revisione, Commissario Giudiziale e ODV (frequenza almeno semestrale) anche per verificare l'osservanza dell'esecuzione del piano di continuità nel rispetto anche della normativa

vigente, nonché il rispetto dei conseguenti comportamenti da parte degli amministratori, del management, dei dipendenti;

-Istituzione di riunioni periodiche (almeno uno all'anno) fra ODV, collegio sindacale e società di revisione e Presidente,

-Dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Responsabile Amministrativo attestante la conformità della bozza di bilancio ai dati aziendali;

-Incontro e relazione annuale dell'ODV al CDA;

- *Comunicazione preventiva all'ODV della scelta della società di revisione, della sua eventuale sostituzione e di qualsiasi eventuale ulteriore incarico che si intenda affidare ad essa.*

-Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del Presidente, nonché di altri amministratori e dirigenti;

-Comunicazioni periodiche e straordinarie all'ODV come da Procedura di Comunicazione.

- Ufficio di Presidenza

La tenuta di un comportamento scorretto da parte del Presidente presenta margini di gravità molto alti, in quanto l'illecito che ne scaturisce può condurre a conseguenze anche estreme (si pensi ad esempio alla sanzione interdittiva che vieta di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure all'esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi), e comportare per l'intera azienda una grave perdita di credibilità.

In particolare, il Presidente/Vicepresidente, in base a specifica procura e a quanto previsto nello Statuto della società, esercita funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente, nonché la funzione di convocazione e coordinamento lavori del CDA.

Il Presidente ha inoltre poteri illimitati per l'amministrazione ordinaria della società, compresi quelli relativi a qualsiasi operazione bancaria. Sempre al Presidente è attribuito il potere di convocare il CDA e coordinarne i lavori, ed il potere di conferire deleghe.

L'esercizio di tale **attività di rappresentanza della società (che si esplicita anche nelle attività di trattativa e firma di accordi con privati e PA e nella stipula, modifica e risoluzione di contratti di vendita con privati e PA a nome della Società)** espone la MAIE spa a rischi evidenti, soprattutto nella gestione dei rapporti con la PA. Da non trascurare l'ipotesi, se pur residuale, di incorrere in uno dei reati associativi (associazione a delinquere ecc.) nella stipula di accordi, partnership, transazioni con parti di dubbia onorabilità.

Si tratta di un rischio ineliminabile, ma tuttavia controllabile grazie alla garanzia di un canale di reporting costante e puntuale con CDA e CDV in merito alle operazioni comportanti un impegno per la MAIE spa nei confronti di enti pubblici (es.

partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, gestione rapporti informali con funzionari pubblici, richiesta autorizzazioni per l'esercizio dell'attività della Società, stipulazione, esecuzione, risoluzione contratti con enti pubblici ecc.).

A tale procedura di comunicazione si aggiunge l'obbligo per lo stesso Presidente/Vicepresidente di accettare e rispettare il contenuto del Codice Etico e del Modello, che dedicano alla gestione dei rapporti de quo specifiche sezioni.

Nella gestione delle **operazioni bancarie** si annida un'ulteriore area di rischiosità per la MAIE spa, soprattutto perché per procura il Presidente ha poteri illimitati in merito alla gestione di tali operazioni, senza necessità di alcuna autorizzazione preliminare del CDA. Anche in questo caso la comunicazione tempestiva delle operazioni di rilevante valore ed interesse a CDA e CDV può assicurare il controllo necessario ai sensi del D.lgs 231/2001.

- Direzione Generale-Ufficio Cons. Delegato

Il Direttore Generale – Consigliere Delegato esercita per procura formale diversi poteri, riconducibili in generale al ruolo di **legale rappresentante della società**. Tale processo per sua stessa natura espone la società ad un rischio medio, soprattutto per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione. Da non trascurare l'ipotesi, se pur residuale, di incorrere in uno dei reati associativi (associazione a delinquere ecc.) nella stipula di accordi, partnership, transazioni con parti di dubbia onorabilità.

In particolare i poteri attribuiti al Direttore Generale per procura sono i seguenti: 1) gestione attività di ordinaria amministrazione, sottoscrizione documenti e rilascio quietanze; 2) stipula e gestione contratti con istituti di credito; 3) gestione operazioni bancarie, a debito e a credito, e tramite assegni, riscossione crediti ecc; 4) stipula, gestione e risoluzione contratti di lavoro con operai e impiegati; 5) gestione rapporti sindacali; 6) stipula contratti di lavoro a progetto e di agenzia; 7) gestione beni mobili della società; 8) stipula contratti vari con enti pubblici e privati; 9) rappresentanza della società verso la PA; 10) ddl ex D.lgs 81/08 e ss.mm.; 11) poteri generali di sovrintendenza, coordinamento, adeguamento ecc. alle disposizioni inerenti la sicurezza sul lavoro sotto ogni aspetto; 12) poteri generali e illimitati in materia di tutela dell'ambiente, inquinamento e gestione dei rifiuti; 13) poteri generali in materia di sicurezza generale dei prodotti per ciò che concerne le lavorazioni; 14) poteri generali in materia di osservanza della normativa "sicurezza sul lavoro", corretto inquadramento e trattamento retributivo maestranze, nei confronti di appaltatori e subappaltatori; 15) in relazione ai punti 11,12,13,14, conseguenti poteri di rappresentanza della società verso enti pubblici, privati, di richiedere la collaborazione di consulenti esterni, di delegare personale interno, con obbligo di informativa scritta al CDA di eventuali carenze, rischi, inosservanze ecc.

Specifiche attività a rischio 231 in relazione alle attività svolte dal Direttore Generale sono risultate le seguenti:



Stipula, modifica e risoluzione contratti con privati e p.a. (Gestione aziendale: realizzazione degli atti esecutivi e negoziali necessari all'attuazione del budget aziendale annuale approvato dal CDA. Nomina, revoca, sostituzione, delega di procuratori speciali, salvo informativa preventiva al CdA).

Per quanto riguarda l'attività ordinaria di gestione attribuita al Direttore Generale, i rischi sono gli stessi previsti per il CDA e il Presidente, con riferimento specifico dunque ai reati societari e ai reati contro la Pubblica Amministrazione (soprattutto corruttivi) per l'ottenimento di favori o vantaggi illegittimi.

Rappresentanza della Società, sia in Italia che all'estero, sia di fronte a privati che ad enti e funzionari pubblici; generico potere di firma della corrispondenza; richiesta di autorizzazioni/licenze alle Pubbliche autorità. Gestione rapporti con l'Amministrazione Finanziaria ed i suoi Uffici ed Organi periferici.

Un elenco esemplificativo, ma non esaustivo di condotte di reato ipotizzabili nell'esercizio di tali funzioni potrebbe essere il seguente:

-Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio;

-Art. 640 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione, ecc.;

-Art. 640, c.2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico; art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato: utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici, anche tramite consulenti esterni;

-Art. 318-322 c.p. Corruzione; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche: Utilizzo dei fondi pubblici ottenuti;

- Art. 2635 c.c. Corruzione tra Privati;

-Art. 377 bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

-Reati associativi ex art. 416 c.p. ss: Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti.

Stipula, modifica e risoluzione contratti di acquisto e vendita. Gestione (distruzione, rottamazione e dismissione) cespiti.

Comportamenti a rischio:



-Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (Art. 640 c.p. Truffa);

-Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 c.p.; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); art. 2635 c.c. Corruzione tra Privati

-Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli (Art. 648 c.p. Ricettazione; Art. 648-bis c.p. Riciclaggio).

Assunzione, trasferimento, gestione, irrogazione di sanzioni e licenziamento di tutto il personale dipendente. Gestione rapporti sindacali e sottoscrizione contratti nazionali di lavoro.

I rischi legati allo svolgimento di tali funzioni di organizzazione e gestione del personale e di gestione rapporti sindacali sono condivisi con la Direzione Risorse Umane e si concretizzano nelle seguenti casistiche: Assunzione di persone, stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione di persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi; assunzione fittizia di personale al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti (Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore); Assunzione e utilizzo di personale clandestino avventizio (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina); Comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

Si precisa che i poteri in questione non riguardano il personale dirigente.

Svincolato da eventuali ratifiche è invece il potere di stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro per quadri, impiegati, intermedi e operai di sede e di stabilimento a tempo determinato.

Formazione del bilancio

Le condotte di reato ipotizzabili consistono nell'esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori; Art. 2625 c.c. Impedito controllo; Art. 2629 c.c. Operazioni in

pregiudizio dei creditori; Art. 2632 c.c. Creazione fittizia di capitale; art. 2635 c.c. corruzione tra privati).

Si tratta di reati propri, realizzabili da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori; il Direttore Generale potrebbe, inoltre, essere considerato responsabile per concorso con le figure aziendali deputate alla gestione contabile ed amministrativa.

Rapporti con Istituti di Credito.

Operazioni bancarie (es. fideiussioni, affidamenti, ecc.). Il Presidente ha inoltre poteri illimitati per l'amministrazione ordinaria della società, compresi quelli relativi a qualsiasi operazione bancaria.

(Direttore Generale avente: Potere di incasso e versamento su c.c. societari; potere di svolgere ogni operazione bancaria di deposito somme, titoli e valori; prelievi da c/c).

L'esercizio di tali poteri espone la Direzione Generale e la società al rischio di commissione dei seguenti reati:

- Art. 640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi;
- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno ai creditori: Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti; Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori; art. 2635 c.c. corruzione tra privati;
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale.
- Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio: Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento.

Rappresentanza in giudizio anche per vertenze giuslavoristiche (giudiziali e stragiudiziali) - Gestione contenziosi e accordi di transazione

Un elenco esemplificativo, ma non esaustivo di condotte di reato ipotizzabili nell'esercizio di tali funzioni potrebbe essere il seguente:

- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; **Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità**; 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di

pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio;

-Art. 640 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione, ecc.;

-Art. 640, c.2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico; art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato: utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici, anche tramite consulenti esterni;

-Art. 318-322 c.p. Corruzione; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche: Utilizzo dei fondi pubblici ottenuti;

- art. 377 bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

-Reati associativi ex art. 416 c.p. ss: Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti.

Datore di Lavoro per la Sicurezza sui luoghi di lavoro e garanzia conformità alla normativa ambientale vigente. (Attività a rischio elevato)

Il Direttore Generale è stato delegato, con apposita procura, Datore di Lavoro ai sensi del T.U. 81/2008 e ss mm e ii ed inoltre, con il medesimo atto, gli sono stati conferiti 'poteri generali e illimitati in materia di tutela dell'ambiente, inquinamento e gestione dei rifiuti' ai sensi del T.U. 152/2006 ss ii e mm.

Comportamenti a rischio:

-Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/ collaboratori/partners finalizzata al rispetto della suddetta normativa (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro);

-Attività corruttiva per rilascio autorizzazioni, certificati, concessioni, ecc. (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione);

-False autocertificazioni circa il possesso di determinati requisiti per il rinnovo di licenze, autorizzazioni ecc (Art. 640, c.1 n.2 c.p. Truffa aggravata);

-Reati ambientali: art. 137 D.Lgs. 152/06 in materia di scarico di acque reflue ad es senza autorizzazione, o con autorizzazione scaduta o sospesa, o in violazione delle prescrizioni autorizzative, o con superamento dei limiti fissati dall'autorità competente, o in violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque

sotterranee; art 256 D.Lgs. 152/2006 comma 1 gestione illecita di rifiuti non pericolosi, comma 2 gestione illecita di rifiuti pericolosi, comma 3/1 discarica abusiva; art. 256 comma 3/2 discarica abusiva per rifiuti pericolosi; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258 D.Lgs. 152/06 e reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR1); ex art. 260 bis D.Lgs. 152/06 attività organizzata, finalizzata al traffico illecito di rifiuti; Art. 192 T.U. 152/2006; art. 279 D.Lgs 152/2006 comma 5 Emissioni in atmosfera con superamento dei limiti, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria;

-Delitti di criminalità organizzata ad es associazione per delinquere art. 416 c.p., associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.

Dall'analisi svolta è emerso che MAIE pone particolare attenzione al soddisfacimento di tutti i requisiti di legge in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale a tal uopo è bene precisare l'esistenza dell'ufficio Ambiente, Sicurezza, Qualità e Facility in staff alla direzione generale, che grazie anche al supporto di consulenti esterni: fornisce adeguata formazione ed istruzione ai lavoratori; predispone procedure specifiche su adempimenti imposti ai lavoratori ai fini di prevenzione e protezione; garantisce il controllo tecnico-operativo del RSPP; pubblicizza le procedure inerenti la Sicurezza che dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori, appaltatori, subappaltatori, ecc devono osservare; aggiorna il dvr e altri documenti in materia di sicurezza, anche tramite la consulenza di società esterne; assicura il costante controllo del medico-competente; garantisce gli adempimenti inerenti il rispetto della normativa ambientale con apposite procedure e scadenziari; gestisce il registro rifiuti.

Direzione del Personale

La Direzione relativa alla gestione delle risorse umane risulta anch'essa esposta in una certa misura alle casistiche di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare modo per quanto riguarda le seguenti funzioni: **ricerca e selezione del personale, formazione, gestione controversie e transazioni giuslavoristiche, gestione rapporti sindacali, valutazione del personale, gestione personale interinale, gestione contratti con cooperative lavoro.**

I rischi riguardano sostanzialmente la commissione di reati contro la P.A. (es. assunzione di personale gradito alla PA per ottenere favori da funzionari pubblici; falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio, ad esempio la riduzione dei contributi dovuti per legge; alterazione di registri informatici della PA per modificare dati o informazioni personali al fine di partecipare a gare ed appalti, o per modificare dati fiscali/contributivi/previdenziali; corruzione in atti giudiziari ecc.). Connesso alla gestione del personale è anche il rischio di violazione delle norme sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori, e del divieto di interposizione fittizia di manodopera.

Per quanto riguarda la corretta gestione del processo di selezione/assunzione, i sistemi di controllo esistenti si sostanziano in: separazione dei compiti fra chi svolge



la selezione e chi decide e autorizza l'assunzione; esplicitazione nei contratti di appalto del divieto di intermediazione di manodopera e dell'obbligo di organizzazione, dotazione di mezzi e gestione autonoma; diffusione Codice Etico ad ogni livello.

Utile per l'ulteriore contenimento del rischio residuo in tale attività: la formalizzazione di una procedura a regolamentazione del processo di ricerca, selezione e assunzione che specifichi i canali di recruiting, modalità di selezione, enti coinvolti e relativo iter autorizzativo; la sottoscrizione con il contratto di lavoro e con il contratto di appalto di apposita clausola di impegno al rispetto del Codice Etico e del Mod. 231 MAIE; la comunicazione al CDV dell'elenco delle attività affidate a personale esterno, e la predisposizione di adeguata procedura di gestione appalti ai fini del rispetto del D.Lgs 81/08.

Un rischio residuo, ma non escludibile a priori, è quello relativo alla commissione di eventuali reati (reati informatici, pedopornografia virtuale ecc.) attraverso strumenti di comunicazione forniti dalla società (es. telefoni mobili e fissi, dispositivi di accesso ad internet). Un abbassamento del livello di esposizione a questo rischio può essere garantito attraverso la diffusione di apposita policy aziendale contenente una dettagliata disciplina sulle modalità di utilizzo dei suddetti strumenti.

Il livello di rischio complessivo riscontrato per la Direzione Generale è stato medio.

L'esercizio dei poteri delegati al Direttore Generale, per la corretta gestione dell'attività aziendale, espone necessariamente la società ad una serie indefinita di rischi ex D.Lgs 231/2001. Si tratta di un rischio ineliminabile, tuttavia contenuto, poiché sono previste riunioni periodiche (con cadenza trimestrale) e congiunte cui partecipa il CdA, il Collegio Sindacale, la società di revisione, il commissario giudiziario (che ha funzione di vigilanza) e il CDV ed in cui l'attenzione è focalizzata sulla gestione per monitorare la rispondenza delle attività poste in essere con il piano di continuità; nel corso di questi incontri si misura la differenza tra valori attesi e valori reali, lo stato di avanzamento del concordato, la gestione dei crediti/debiti, i flussi di cassa.

La Società ha istituito un Comitato di Direzione che si riunisce con periodicità mensile.

Il Direttore, inoltre, partecipa a tutte le riunioni del CDV nel corso delle quali riferisce anche in merito alle operazioni comportanti un impegno per la MAIE spa soprattutto nei confronti di enti pubblici (es. partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, gestione rapporti informali con funzionari pubblici, richiesta autorizzazioni per l'esercizio dell'attività della Società, stipulazione, esecuzione, risoluzione contratti con enti pubblici ecc.).

Gli altri **protocolli** di contenimento del rischio individuati, vengono riportati di seguito in modo aggregato:

-Diffusione Modello 231 e Codice Etico ed obbligo per lo stesso Direttore Generale di accettarne e rispettarne il contenuto;

- Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del Direttore Generale, nonché di amministratori e dirigenti;
- Comunicazioni periodiche ad ODV, come da Procedura di Comunicazione;
- Incontri periodici con ODV, con frequenza almeno trimestrale;
- Attribuzione di idonea procura ex D.Lgs 81/2008 in quanto il Direttore Generale è definito Datore di Lavoro ex TU 81/2008
- Strutturazione di adeguati sistemi di controllo e vigilanza per garantire il rispetto sia della normativa ambientale ai sensi del T.U. 152/2006 ss mm e ii sia delle norme sicurezza ai sensi del T.U. 81/2008 ss mm e ii

A tale procedura di comunicazione si aggiunge l'obbligo per lo stesso Direttore Generale di accettare e rispettare il contenuto del Codice Etico e del Modello, che dedicano alla gestione dei rapporti de quo specifiche sezioni.

In ogni caso, qualsiasi modifica, introduzione, innovazione, e contestazione in materia di sicurezza e ambiente deve essere oggetto di comunicazione periodica al CDV, che, in conformità alla procedura di comunicazione (All. V al Modello), e vista l'estrema delicatezza della questione, va tenuto costantemente informato.

- Amministrazione, Finanza e Controllo, IT

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, IT, **nella gestione delle ordinarie attività**, risulta interessata da diverse tipologie di reati (reati contro la p.a., reati societari, riciclaggio e ricettazione, truffa ecc.). Dall'analisi svolta è emerso che le operazioni contabili (attive e passive) si basano su una procedura formalizzata gestita a livello informatico.

In particolare la **gestione del ciclo attivo** a ciascuna entrata corrisponde un formale documento giustificativo. Tutte le risorse finanziarie sono utilizzate secondo un processo di: registrazione, autorizzazione formale, verifica e documentazione. Sussistono almeno due livelli di controllo: operatore e Responsabile Amministrativo.

Nella **gestione del ciclo passivo**, la fatturazione è sempre generata da un incarico, un preventivo, un contratto formale. Sono previsti controlli e match periodici fra fatture, contratti, ordini, ddt, RIBA ecc. Sui pagamenti delle fatture c'è comunque un triplice controllo: registrazione fattura, controllo della distinta, firma su modello generato da AS400 per autorizzazione a pagamento. Gli investimenti sono approvati formalmente dal CDA. C'è sempre il controllo del Responsabile Amministrativo sulle fatture da saldare, e il potere di attivare i bonifici è affidato a due sole figure interne.

Sull'acquisto delle macchine c'è sia il controllo del Responsabile Amministrativo che del Responsabile Commerciale. Al fine di garantire un più stretto controllo di tale attività, si è disposta: l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive e la diffusione di tale Codice Etico a tutti i livelli aziendali; la tracciabilità totale di atti ed operazioni; la comunicazione annuale al CDV di flussi di denaro

eventualmente ed occasionalmente privi di formale giustificativo; la garanzia di un controllo su affidabilità e solvibilità dei nuovi clienti attuato in modo sistematico in base a formale procedura interna; lo svolgimento di controlli formali sui flussi di pagamento, con riferimento a particolari indici di rischio (sede legale società controparte, istituto di credito utilizzato, eventuali intermediari utilizzati).

La gestione di **acquisti e forniture** è affidata alla supervisione del Responsabile Amministrativo, coadiuvato dal Responsabile Commerciale. Tale attività può esporre la MAIE spa al rischio di incorrere in diverse tipologie di illeciti: es. stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art. 640 c.p. Truffa); acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Artt. 318-319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 640, c.1, n.2 c.p. Truffa aggravata ai danni dello stato; Artt. 648 e 648 bis c.p. Ricettazione/riciclaggio; contratti di acquisto/vendita con controparti di dubbia provenienza; Art. 640 c.p. Truffa per uso materiali/prodotti non a norma capitolato o non di qualità, Art. 2635 c.c. Corruzione tra Privati).

I protocolli di controllo attualmente attivi sono i seguenti: verifica dell'attendibilità commerciale di fornitori e partner; Il ciclo passivo dei pagamenti si basa su una procedura formalizzata gestita a livello informatico. La fatturazione passiva è generata da un incarico, un preventivo, un contratto formale. Sono previsti controlli e match periodici fra fatture, contratti, ordini, ddt, RIBA ecc. Sui pagamenti delle fatture c'è comunque un triplice controllo: registrazione fattura, controllo della distinta, firma su modulo generato da AS400 per autorizzazione al pagamento; l'autorizzazione ai pagamenti viene data dal Direttore Generale e/o dal procuratore speciale. Inoltre vi è un ulteriore controllo a campione effettuato dalla società di revisione. Gli investimenti sono approvati formalmente dal CDA, nell'ambito del budget. Controllo del Resp. Amm.vo su fatture da saldare e autorizzazione al pagamento da parte dei soggetti delegati: Direttore Generale e procuratore speciale. Su acquisto macchine c'è sia il controllo del Resp. Amm.vo che del Resp. Comm.le. Controlli a campione effettuati trimestralmente dalla soc. di revisione. Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive (dunque sull'acquisto sono garantiti almeno 3 controlli: automatico del sistema, mensile e annuale dell'area Amministrativa).

Per tale attività, al fine di ridurre ulteriormente il rischio, si è consigliato quanto segue: inserimento in alcuni specifici contratti (es. appalti) di apposita clausola che impone alla parte contraente il rispetto del Codice Etico aziendale e del Modello 231; per l'assegnazione d'incarichi di servizi, utile la richiesta di varie offerte per verificare i costi di mercato e la garanzia della qualità del servizio; determinazione dei requisiti minimi per i soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte; previsione di un supporto contrattuale a fronte di qualsiasi acquisto (es. in piccole commesse, come la manutenzione del verde, ad oggi non è sempre garantita la rintracciabilità di chi fa l'ordine e delle relative condizioni di acquisto).

La **gestione del flusso di cassa** è risultata anch'essa un'area sensibile, sia in riferimento ai reati contro la PA, sia in riferimento ai reati di truffa e

ricettazione/riciclaggio. Ad oggi tutti gli anticipi, le missioni, gli acconti sugli stipendi, gli acquisti a mezzo carte di credito aziendali sono controllati dal Responsabile Amministrativo. In ogni caso dei flussi di cassa è sempre garantita la tracciabilità e l'archiviazione documentale giornaliera. Per i rimborsi spese è operativa la prassi di compilazione di specifica modulistica, sigla di approvazione del Responsabile Amministrativo e obbligo di allegare i giustificativi. Opportuna una formalizzazione di tali step operativi in apposita procedura interna.

I **rapporti con la società di revisione**, oltre che dal CDA, sono gestiti dal Responsabile Amministrativo, che insieme ai Consiglieri ha il dovere di comunicare tempestivamente al CDV qualsiasi altro incarico che si intenda conferire alla società di revisione, aggiuntivo rispetto a quello della certificazione di bilancio. Inoltre è necessario introdurre una procedura interna che preveda una riunione (verbalizzata), tra Società di revisione e CDV, avente ad oggetto il bilancio, prima dell'approvazione dello stesso.

Un'ultima area esposta ad una considerevole rischiosità è quella relativa alla **gestione del sistema informativo/informatico aziendale**, di competenza della Direzione amministrativa. Rispetto a questa attività sono astrattamente ipotizzabili condotte di cyber crime (es. accesso abusivo ad un sistema informatico, telematico; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ecc.), ma anche condotte di violazione del diritto d'autore (cfr. art. 25 novies D.Lgs 231/2001): es. messa a disposizione in un sistema telematico di opere dell'ingegno protette; installazione, duplicazione, diffusione, vendita ecc di programmi per elaboratori; ecc.).

Attualmente è garantito un doppio profilo di protezione. Relativamente alla protezione elettronica, esiste un sistema di controllo interno per garantire accesso legittimo ai sistemi informatici (password, misure di sicurezza, antivirus, antispam, firewall, dps ecc.); esiste un sistema di accesso limitato ad alcune cartelle contenenti ad esempio dati sensibili, o riservati. In relazione alla protezione fisica dei dati e dei supporti che li contengono esiste un sistema di allarme antintrusione e una videosorveglianza h24.

In ogni caso è onere del Direttore Generale dare tempestiva comunicazione al CDV di eventuali modifiche al dps e di eventuali violazioni dello stesso documento, nonché introdurre un adeguato sistema di controllo e registrazione ingressi in azienda.

In via residuale si rammenta: l'obbligo di diffusione del Codice Etico, del Modello 231 e della procedura di comunicazione con il CDV, a tutti gli operatori dell'Ufficio Amministrativo; la previsione di apposizione di una firma da parte dei responsabili di settore e dei responsabili amministrativi coinvolti nelle chiusure contabili annuali, rispettivamente di dichiarazioni di veridicità delle informazioni fornite e di responsabilità circa la conformità della bozza di bilancio ai dati aziendali; la tracciabilità e rintracciabilità dei documenti che generano il bilancio, nonché degli operatori che hanno collaborato alla loro formazione.

- Assistenza Tecnica e Pianificazione Allestimenti:

L'area in questione presenta alcune attività a media rischiosità.

La gestione delle officine è regolata da specifici standard di riferimento imposti dalla Direzione centrale MAIE spa, tuttavia, è emersa una possibile area di criticità nella gestione delle c.d. "**Officine mobili**" (**manutenzioni, programmate e non, svolte da personale officine MAIE presso cantieri del cliente**) nell'esecuzione di tale attività i rischi maggiori sono rappresentati da possibili violazioni o mancato rispetto delle norme ambientali e/o di sicurezza. Al fine di contenere il rischio la **Gestione degli obblighi ex TU 81/08 ed il controllo documenti obbligatori**, come anche la **Gestione, la raccolta e lo smaltimenti rifiuti** sono gestiti centralmente a livello documentale dall'ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza ed invece per quanto attiene la gestione degli stessi a livello periferico, MAIE ha opportunamente individuato e formato, per ogni officina (Ravenna, Padova e Ancona), i preposti sicurezza, gli addetti al primo soccorso, gli addetti anti-incendio mancano invece le nomine per gli addetti emergenza e per quanto attiene la gestione dei rifiuti per ogni sito è stato individuato un addetto operativo con il compito, tra l'altro, di occuparsi delle chiamate ai trasportatori, emettere i formulari e gestire il registro di carico e scarico.

Nella **gestione di appalti e subappalti**, le maggiori criticità sono riconducibili al rischio di una responsabilità solidale con il subappaltatore per reati contro la PA e per reati contro la persona derivanti da violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. A tale proposito la scelta dei subappaltatori viene di norma effettuata all'interno di un elenco "fornitori qualificati". Inoltre ai subappaltatori sono richiesti specifici documenti prima dell'affidamento dei lavori. Infine, è formalmente in vigore la vigilanza sull'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori ex D.lgs 81/08, sul rispetto del TU Sicurezza, sulla regolamentazione dell'accesso ai cantieri.

Tuttavia, per motivi di certezza e pubblicità, sarebbe necessaria una formale definizione procedurale con particolare riferimento all'aspetto della sicurezza (richiesta immediata documenti formali ai subappaltatori come DURC, CCIA, antimafia, legale rappresentante, assenza sottoposizione a controllo enti terzi, elenco del personale per cantieri mobili, autorizzazione del committente all'utilizzo del subappaltatore dichiarazione idoneità tecnico-professionale, contratto con esplicitazione delle spese per la sicurezza e relativa fatturazione, ecc.).

Un'ultima notazione riguarda la scelta di partner/collaboratori/fornitori, spesso affidata alla storicità dell'interlocutore; è importante, invece, legare sempre la scelta di un qualsiasi contraente/collaboratore/dipendente/socio/amministratore ad oggettivi criteri di affidabilità, professionalità e competenza, come tra l'altro previsto all'interno del Codice Etico (All. II al Modello).

Il CDV va sempre tenuto informato sui subappalti in corso.

- Vendita e Marketing.

L'Area in oggetto è esposta nella sua totalità ad un rischio medio/alto. Nella specie le attività più critiche sono risultate le seguenti.

Vendita nuovo. Le condotte criminose ipotizzabili nel processo di vendita di macchine nuove sono essenzialmente le seguenti: False autocertificazioni circa il possesso di determinati requisiti per il rinnovo di licenze, autorizzazioni ecc. (Art. 640, c.1 n.2 c.p. Truffa aggravata); Artifici e raggiri per conseguire un indebito vantaggio (Art. 640 c.p. Truffa); Acquisto/vendita di mezzi di dubbia provenienza (Artt. 648 e 648 bis c.p. Ricettazione/riciclaggio); consegna di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità (Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio); generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur se non contraffatti, sono idonei ad indurre in errore gli utilizzatori; (Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci); fabbricazione o uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale di cui sia a conoscenza; introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione dei beni citati, al fine di ricavarne un profitto (Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale);

Attualmente, per specifica direttiva aziendale, le modifiche agli ordini di vendita sono sempre inviate in copia al Direttore Generale e devono essere dallo stesso approvate; in caso di macchine nuove, eventuali modifiche richieste dal cliente, comportanti la necessità di riemissione del manuale d'uso e/o della marcatura CE, vanno sempre autorizzate dalla casa madre. Al fine di garantire la massima effettività a tali direttive interne è necessario formalizzare gli iter autorizzativi per l'approvazione di modifiche agli ordini di vendita e svolgere adeguata attività formativa a tutti gli operatori (venditori, officine, responsabili di filiale, tecnici ecc.) sui limiti e divieti di modifiche strutturali alla macchine nuove. Nel caso MAIE debba omologare un mezzo, a seguito di una modifica del mezzo stesso, l'area tecnica fa una verifica di fattibilità, a tal punto se la verifica è positiva ci si rivolge ad un ente terzo certificatore il quale attesta che la modifica apportata è conforme a quanto disposto dalle direttive CE.

La **vendita dell'usato** può risultare critica per le seguenti condotte: false autocertificazioni circa il possesso di determinati requisiti per il rinnovo di licenze, autorizzazioni ecc (Art. 640, c.1 n.2 c.p. Truffa aggravata); artifici e raggiri per conseguire un indebito vantaggio (Art. 640 c.p., Truffa); acquisto/vendita di mezzi di dubbia provenienza (Artt. 648 e 648 bis c.p. Ricettazione/riciclaggio); Resp. Produttore ex Dir. macchine e DPR 224/88.

Concreto è altresì il rischio per la società di incorrere, nell'esercizio di tali attività, in uno dei reati contro l'industria o il commercio previsti dall'art. 25-bis 1 D.Lgs 231/2001: *Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.*

Attualmente la Direzione ha apportato adeguate modifiche alle condizioni generali di contratto, inserendo una specifica clausola di esonero della responsabilità del venditore per vizi occulti, esplicitando le condizioni contrattuali della vendita del prodotto "tal quale" o con specifico elenco dei vizi conosciuti. In caso di acquisto dell'usato da privato non sempre è possibile avere evidenza documentale della legittima proprietà del mezzo (non c'è un pubblico registro, né i passaggi di proprietà vanno annotati sul libretto, né è possibile rinvenire sempre la fattura di primo acquisto). Per contenere al massimo i rischi in questione è necessario predisporre apposita procedura per specificare le condizioni di vendibilità dell'usato ai singoli operatori; richiedere sempre al privato venditore della macchina usata la dimostrazione della sua legittima proprietà (eventualmente con autodichiarazione, in mancanza di altri supporti documentali: es. fattura); richiedere ed effettuare pagamenti sempre con sistemi tracciabili (bonifico, assegno ecc.); ridefinire con l'ufficio commerciale il certificato di garanzia su macchine usate. In riferimento a quest'ultimo aspetto, in caso di vendita di macchine usate con modifiche strutturali, si potrebbe inserire una clausola contrattuale contenente la dichiarazione di accettazione di responsabilità ed onere di adeguamento normativo a carico dell'acquirente.

Il **noleggio** mezzi è effettuato a listino, l'importo varia in funzione della durata del contratto (il cui periodo varia da un minimo di una settimana ad un massimo di 3 anni). La Società ha introdotto dei contratti con condizioni molto stringenti e disposto che eventuali modifiche sui mezzi richieste dal cliente, comportanti la necessità di riemissione del manuale d'uso e/o della marcatura CE, siano sempre autorizzate dalla casa madre, o comunque dal Direttore Generale sentito il parere del responsabile Tecnico/responsabile Commerciale, se competente. In aggiunta a tali procedure è previsto un esplicito impegno per il noleggiatore di macchine pericolose a sottoporre il mezzo alle manutenzioni programmate in base ai tempi di lavoro (sia manutenzioni MAIE sia manutenzioni di enti terzi: ASL, ARPA). La procedura adottata prevede, inoltre, il versamento di una cauzione, un controllo di tipo finanziario per verificare l'affidabilità del cliente e la solvibilità dello stesso, un controllo di tipo procedurale poiché il venditore non è autorizzato a scendere al di sotto dei limiti concordati, una sessione formativa per il noleggiatore. Nella rata di noleggio è compresa la manutenzione, l'assicurazione (obbligatoria, RCT, furto, incendi e danni), il trasporto.

La **gestione dei rapporti contrattuali con gli agenti** seppur monitorato dal Responsabile Vendite e Marketing, ricade anch'essa sotto il controllo della Direzione Generale. A tale proposito è importante attuare un sistema di informazione e formazione anche nei confronti degli agenti; in particolare, gli agenti, già presenti o di futuro inserimento, dovranno ricevere ed accettare il Modello 231 e i principi contenuti nel Codice Etico, mediante sottoscrizione di un'apposita clausola che preveda l'irrogazione di misure sanzionatorie in ipotesi di inosservanza o violazione di detti principi. In particolare, le sanzioni varieranno dalla censura scritta al recesso per giusta causa a seconda dell'intenzionalità del comportamento, della gravità della violazione, dell'esistenza di precedenti, del livello di autonomia negoziale ed operativa dell'agente stesso. Lo stesso Il CDV insieme al Direttore Commerciale

realizzerà specifici percorsi formativi ogni qualvolta vengano apportate modifiche rilevanti al modello organizzativo e di gestione.

- Qualità-Sicurezza-Ambiente-Conformità Macchine.

L'area esaminata presenta tali specifiche tipologie di rischio:

Gestione sicurezza ex D.lgs 81/2008. Il rischio di incorrere nei rati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime è essenzialmente riconducibile alla mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 81/08 e ss.mm., nonché alla mancata vigilanza su appaltatori/subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa.

Definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità in materia di sicurezza, in particolare nomina formale dei preposti; del Medico Competente, RSPP, addetto primo soccorso, addetto emergenza, addetto incendio, formalizzazione della procedura per la gestione degli appalti. Effettuato aggiornamento doc sicurezza (incarichi, dvr, certificati, formazione); Diffusione Codice Etico.

Al formale aggiornamento dei documenti/incombenze richiesti dalla normativa vigente (incarichi, dvr, certificati, formazione) è necessario inviare al CDV le relazioni periodiche del ddl, del RSPP e del medico competente, e la notizia di qualsiasi violazione del Codice Etico, o delle norme/procedure relative alla sicurezza da parte dei preposti.

Gestione/richiesta/rinnovo autorizzazioni e licenze per l'esercizio dell'attività d'impresa e per il rispetto della normativa ambientale vigente. L'attività in questione può risultare critica per le seguenti condotte: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un ingiusto profitto da un ente pubblico (art. 640, c.1 n.2 c.p. Truffa aggravata); Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione). False autocertificazioni circa il possesso di determinati requisiti per il rinnovo di licenze, autorizzazioni ecc (Art. 640, c.1 n.2 c.p. Truffa aggravata); Reati ambientali (es. attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256, D.Lgs. 152/06 e violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258, D.Lgs. 152/06 e reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) ex art. 260 bis D.Lgs. 152/06); art. 137, D.Lgs. 152/06 in materia di scarico di acque reflue ad es senza autorizzazione, o con autorizzazione scaduta o sospesa, o in violazione delle prescrizioni autorizzative, o con superamento dei limiti fissati dall'autorità competente, o in violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee; Art. 192 T.U. 152/2006; art. 279 D.Lgs 152/2006 comma 5 Emissioni in atmosfera con superamento dei limiti, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria; Delitti di criminalità organizzata ad es associazione per delinquere art. 416 c.p., associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.



Tale processo è gestito con particolare attenzione da parte del personale addetto; esiste un opportuno sistema di gestione delle autorizzazioni ambientali, con scadenziario informatizzato; inoltre vi è un controllo anche cartaceo da parte del Dr. Casalini-DG/Dir Tecnico. Esiste un contratto di consulenza ambientale esternalizzata e sono organizzati periodicamente tavoli di discussione e report con la Direzione sullo stato dell'arte e su eventuali carenze. Inoltre la Società ha recentemente strutturato uno specifico sistema per la gestione degli aspetti normativi ambientali. Tuttavia, la società resta esposta ad un rischio medio di violazione delle disposizioni del Codice ambientale vigente. Il riferimento è all'art. 192 del codice che punisce il reato di "abbandono e deposito incontrollati di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo", prevedendo che, se la responsabilità del fatto illecito è imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, quest'ultima risponda in solido ai sensi del D.lsg 231/2001. Tale circostanza potrebbe verificarsi nelle ipotesi di trasporto non conforme di rifiuti speciali, come gli oli esausti derivanti dalla manutenzione sulle macchine, difficili da contenere entro il limite di 30 Kg imposto alla MAIE Spa in base al tipo di autorizzazione al trasporto rifiuti in suo possesso. Si potrebbe ovviare a tale ostacolo prevedendo un ampliamento di tale limite ed eventualmente proponendo ai clienti il trasporto dei rifiuti come nuovo servizio accessorio MAIE Spa.

Gestione rifiuti.

Tale attività espone la società alla commissione dei seguenti reati: Reati ambientali, es. violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258 D.Lgs. 152/06 e reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) ex art. 260 bis D.Lgs. 152/06; art 256 D.Lgs. 152/2006 comma 1 gestione illecita di rifiuti non pericolosi, comma 2 gestione illecita di rifiuti pericolosi, comma 3/1 discarica abusiva; art. 256 comma 3/2 discarica abusiva per rifiuti pericolosi; Delitti di criminalità organizzata ad es associazione per delinquere art. 416 c.p., associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.

Al fine di contenere il rischio derivante da tale attività la società ha: implementato una procedura di gestione rifiuti; individuato e formato una figura addetta alla gestione rifiuti presso ogni sito (Ravenna, Padova, Ancona); implementato un programma informatico di gestione rifiuti WIN WASTE. Per smaltitori e trasportatori rifiuti esiste apposito albo fornitori, presso l'ufficio ambiente, qualità e sicurezza sono archiviate le autorizzazioni dei fornitori di tali servizi e grazie al sistema WIN WASTE sono monitorate le scadenze delle autorizzazioni dei fornitori. I rifiuti sono gestiti prevalentemente mediante società intermediaria. Il responsabile Ambiente, qualità, sicurezza e facility conserva il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto nel proprio archivio per almeno 5 anni; il responsabile dell'ufficio ambiente, qualità, sicurezza e facility elabora e produce la denuncia MUD sia per la sede che per tutte le sedi Maie produttrici di rifiuti speciali, provvedendo alla trasmissione per via telematica alle CCIAA territorialmente competenti una volta completate attraverso la firma digitale del Presidente.

Lo stesso Codice Etico della MAIE spa dedica agli aspetti ambientali particolare attenzione, e necessita pertanto di una opportuna diffusione.

In generale, con riferimento a tutte le Aree aziendali esaminate nell'ambito della valutazione dei rischi, si è rilevato che la società utilizza già da tempo sistemi di report interni e memorandum, nel rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Tuttavia, si è comunque deciso di proporre, quale ulteriore forma di controllo generale volto a contenere il rischio preventivato, la formalizzazione di comunicazioni periodiche al CDV riguardanti soprattutto i rapporti che tutte le singole figure apicali intrattengono con la Pubblica Amministrazione.

Si è altresì consigliato di demandare ad un ulteriore livello di controllo le prassi già in essere, prevedendo cicli di audit annuali svolti dal CDV che coinvolgano tutte le aree aziendali.

Inoltre, si ribadisce l'essenzialità di un adeguato sistema di gestione di deleghe e procure, in grado altresì di assicurare che tutte le informazioni rivolte all'esterno siano gestite solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure e politiche adottate dalla Società.

Uno strumento residuale e di generale contenimento dei rischi preventivati è senz'altro costituito dall'adozione e diffusione a tutti i livelli (compresi i collaboratori/soci/amministratori/partner) del Codice Etico, con impegno di ciascun operatore alla piena applicazione dei principi e delle condotte in esso contenuti.

Sempre a scopo preventivo, si ritiene opportuno riconoscere al CDV (che non dispone di poteri disciplinari o sanzionatori diretti) il potere-dovere di promuovere l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'organo statutariamente competente, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello da parte delle figure apicali.

Un elenco dettagliato delle azioni consigliate atte a contenere i rischi rilevati in ogni Area Aziendale è riportato nel documento "All. III Analisi dei Rischi 231-MAIE spa".

In generale, con riferimento a tutte le Aree aziendali esaminate nell'ambito della valutazione dei rischi, si è rilevato che la società utilizza già da tempo sistemi di report interni e memorandum, nel rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Tuttavia, si è comunque deciso di proporre, quale ulteriore forma di controllo generale volto a contenere il rischio preventivato, la formalizzazione di comunicazioni periodiche al CDV riguardanti soprattutto i rapporti che tutte le singole figure apicali intrattengono con la Pubblica Amministrazione.



Si è altresì consigliato di demandare ad un ulteriore livello di controllo le prassi già in essere, prevedendo cicli di audit annuali svolti dal CDV che coinvolgano tutte le aree aziendali.

Inoltre, si ribadisce l'essenzialità di un adeguato sistema di gestione di deleghe e procure, in grado altresì di assicurare che tutte le informazioni rivolte all'esterno siano gestite solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure e politiche adottate dalla Società.

Uno strumento residuale e di generale contenimento dei rischi preventivati è senz'altro costituito dall'adozione e diffusione a tutti i livelli (compresi i collaboratori/soci/amministratori/partner) del Codice Etico, con impegno di ciascun operatore alla piena applicazione dei principi e delle condotte in esso contenuti.

Sempre a scopo preventivo, si ritiene opportuno riconoscere al CDV (che non dispone di poteri disciplinari o sanzionatori diretti) il potere-dovere di promuovere l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'organo statutariamente competente, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello da parte delle figure apicali.

Un elenco dettagliato delle azioni consigliate atte a contenere i rischi rilevati in ogni Area Aziendale è riportato nel documento "All. III Analisi dei Rischi 231- MAIE spa".

Stato di Rev.	Revisione
Rev. 0	Prima emissione
Rev.1 del 1/12/2009	Aggiornamento per introduzione nuove fattispecie di reato
Rev.2 del 27/01/2014	Aggiornamento per introduzione nuove fattispecie di reato